

Risoluzione n. 153214 del 9.8.2011

Oggetto:Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande – Riconoscimento qualifica imprenditori attività agricole o della pesca

Si fa riferimento alla lettera con la quale codesta Camera di Commercio chiede un parere a codesto Ministero in relazione al riconoscimento della qualificazione professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nei confronti degli imprenditori che hanno svolto, in connessione con le attività agricole o della pesca, un'attività caratterizzata dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli e zootecnici o ittici.

Tali attività economiche, infatti, in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non erano state ritenute assimilabili alle categorie professionali indicate dall'articolo 5, comma 5, lettera b), del suddetto decreto, al fine della dimostrazione del requisito professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività di commercio di prodotti del settore alimentare, in quanto soltanto un'adeguata preparazione professionale degli operatori del settore avrebbe realizzato in pieno la finalità della norma volta alla piena tutela del consumatore finale.

Fa, altresì, presente che negli ultimi anni sono intervenute tali e profonde innovazioni nella disciplina dell'attività agricola e della pesca che potrebbero orientare verso una diversa considerazione dell'attività esercitata dagli imprenditori operanti in questi comparti, in particolare gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Stante quanto sopra si fa presente che la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere al riguardo con nota del 9 marzo 2011, n. 44496, che si allega alla presente.

La scrivente precisa, inoltre, che con nota, anch'essa allegata, del 18 maggio 2010, n. 53422, in particolare al punto 2), ha precisato che è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, del decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio